



COMUNE DI VIZZINI Città Metropolitana di Catania

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE (nominata con D.P.R. 09.08.2018, ai sensi dell'art 252 del D.Lgs n. 267/00)

N. 15 del 16.12.2020

Oggetto: Credito di € 650,00 vantato dal creditore Li Rosi Sebastiano.. Esclusione dalla massa passiva.

L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 15,30 e segg., presso la sede municipale del Comune di Vizzini, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R del 09.08.2018, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art.252 del D.Lgs n. 267/00, con l'intervento dei signori

| COMPONENTI LA COMMISSIONE | PRESENTE | ASSENTE |
|---------------------------|----------|---------|
| PULVIRENTI dott. ALFIO | X | |
| STELLA avv. CHIARA | | x |
| RICHICHI rag. LEONARDO | X | |

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n.13 del 09.05.2018,esecutiva, è stato dichiarato il dissestofinanziario del Comune di Vizzini;
- con Decreto del Presidente della Repubblica in data 09.08.2018 è stata nominata laCommissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- in data 05 settembre 2018 il suddetto decreto è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
- in data 5 settembre 2018 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato presso il Comune;
- con deliberazione n. 6 del 3 luglio 10 , l' Organo Straordinario di Liquidazione ha proposto all'Ente l'adesione alla procedura di liquidazione semplificata;
- con deliberazione della G.M. n. 90 del 7 agosto 2019, esecutiva ai sensi di legge, l'Ente ha aderito alla proposta della modalità semplificata di liquidazione,comeprevistodall'art.258,co.1del D.L.von.267/2000,formalizzandol'impegnoareperireedamettereadisposizionedell'O.S.L.le risorse necessarie per la liquidazione della massa passiva rilevata, mediantelavelocizzazione della riscossione, anche coattiva, dei residui attivi, il recupero delle fasce di evasione e delusione fiscale, l'alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per le finalità dell'Ente;

Richiamata la propria deliberazione n. 5 del 23 settembre 2020, con la quale sono stati individuati i criteri per la liquidazione della massa passiva, ai sensi dell'art. 258 del D.Lgs. n. 267/2000:

- a) è stato individuato il criterio cronologico per la definizione delle procedure transattive, come risultante dalla protocollazione in entrata delle istanze regolarmente documentate e presentate;
- b) è stato disposto di procedere, per la definizione dei crediti vantati dagli istanti, caratterizzati dai requisiti di ammissibilità, applicando la percentuale indifferenziata del 50%, fatta eccezione per i debiti derivanti da prestazioni di lavoro subordinato, che sono liquidati per intero;
- c) sono stati adottati i medesimi criteri e la stessa percentuale di definizione transattiva del 50% anche per le istanze documentate presentate tardivamente ed i debiti rilevati d'ufficio;

Dato atto che la massa passiva accertata ai fini degli stessi criteri è quella definita ai sensi dell'art. 254, co. 3, del T.U.E.L. e che, ad essa, si farà fronte con la massa attiva, di competenza del Comune, definita dall'art. 255 del T.U.E.L.;

Rilevato che l'Organo Straordinario di Liquidazione, nel rispetto della normativa vigente e in esecuzione delle circolari Ministeriali ha l'obbligo di notificare integralmente agli istanti creditori i provvedimenti di esclusione o di parziale ammissione dei crediti vantati al fine precipuo di consentire agli stessi di presentare gli eventuali ricorsi agli organi amministrativi e giudiziari competenti;

Che i provvedimenti di cui sopra, corredati dalla relativa documentazione nonché della relativa di avvenuta notifica dovranno essere trasmessi al Ministero Dir. Centr. per la F.L. e per i servizi finanziari ufficio studi sett. giud.;

Che il creditore Li Rosi Sebastiano, c.f. LRSSST71L24C351Z residente a Catania in Via F.sco Riso n.39 con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente al n° 3411 del 21.02.2019 ha fatto istanza di ammissione alla massa passiva di € 650,00 nei confronti del Comune.

Che a seguito di istruttoria svolta dagli uffici competenti il credito non può essere ammesso alla massa passiva in quanto sorto in epoca successiva a quella di competenza della Commissione Straordinaria di liquidazione.

Che di tale esclusione è stato reso edotto il creditore giusta comunicazione nota prot. n. 16305 del 21.10.2020, trasmessa tramite pec.

Considerato che allo stato degli atti questo Organo Straordinario di Liquidazione deve emettere formale provvedimento di inammissibilità alla massa passiva del presunto credito vantato dal creditore;

All'unanimità dei presenti

DELIBERA

Per le ragioni espresse in narrativa, che qui s'intendono per intero richiamate e trascritte, di non ammettere alla massa passiva il presunto credito dell'importo di € 650,00 vantato dal Sig. Li Rosi Sebastiano, c.f. LRSSST71L24C351Z residente a Catania in Via F.sco Riso n.39

Dare mandato all'Ufficio di Segreteria di trasmettere al creditore il presente provvedimento al fine di dare possibilità allo stesso di presentare eventualmente ricorso agli organi giudiziari e amministrativi competenti. La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24-08-1993, n. 378.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa.

Di pubblicare la presente deliberazione a cura dei competenti uffici comunali:

- a) all'Albo pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale internet dell'Ente;
- b) nell'apposita sezione dell'home page del sito istituzionale internet del Comune, da dedicare a tutti gli atti e gli avvisi dell'O.S.L.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Dott. ALFIO PULVIRENTI – Dott.ssa CHIARA STELLA – RAG. LEONARDO RICHICHI